

Roma, 28.01.2025



AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI RIVOLTE ALL'ASSEGNAZIONE DI SPAZI/IMMOBILI PUBBLICI A GIOVANI UNDER 35 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI (COD. PROG. 810).

FAQ

(Frequently Asked Questions)

Domanda 1) Può presentare la candidatura dello spazio un Ambito Territoriale Sociale?

Risposta 1) In merito al quesito sollevato, l'Articolo 3 dell'Avviso pubblico specifica che possono partecipare alla presente procedura solo:

- Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana;
- Comuni non capoluogo con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti;
- Unioni di Comuni di cui all'art. 32 T.U.E.L. 267/2000 con popolazione complessiva pari o superiore a 50.000 abitanti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso *"saranno escluse le domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati al precedente art.3"*.

Pertanto, gli Ambiti Territoriali Sociali non possono partecipare alla presente procedura.

Domanda 2) In relazione all'art 5 quali documenti devono essere prodotti per comprovare proprietà dell'immobile e stato di riqualificazione? è possibile avviare il progetto se la ristrutturazione dell'immobile non è completamente completata ma si completa durante il progetto?

Risposta 2) Ai sensi dell'Art. 5 dell'Avviso, è necessario produrre documentazione che attesti la proprietà dello spazio/immobile o la disponibilità dello stesso, formalizzata al momento della candidatura. L'Avviso, ai sensi dell'art. 6.2, precisa che non sono ammissibili interventi di ristrutturazione o riqualificazione finanziati nell'ambito del progetto stesso. Qualora la ristrutturazione dell'immobile sia in corso e non comprometta l'esecuzione delle attività previste nel progetto, è possibile includere porzioni dell'immobile già pronte all'uso per lo svolgimento delle attività progettuali. È comunque importante garantire che la realizzazione



Dipartimento
per le Politiche Giovanili
e il Servizio Civile Universale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

delle attività progettuali e il raggiungimento degli obiettivi non siano ostacolati dalle condizioni dell'immobile.

Si precisa, altresì, che sarà possibile rendicontare solamente le spese sostenute dalla data di sottoscrizione della Convenzione in caso di ammissione a finanziamento, che verrà comunicata a seguito della conclusione delle selezioni.

Domanda 3) Tra gli enti che possono partecipare sono indicate le Unioni di Comuni, devono essere formali o possono essere dei partenariati tra comuni in funzione del bando?

Risposta 3) L'articolo 3.1 dell'Avviso pubblico specifica che possono partecipare alla presente procedura solo:

- Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana;
 - Comuni non capoluogo con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti;
 - Unioni di Comuni di cui all'art. 32 T.U.E.L. 267/2000 con popolazione complessiva pari o superiore a 50.000 abitanti.
- Non sono, pertanto, ammesse le candidature di forme di aggregazione comunale diverse dalle Unioni di Comuni costituite, ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. (D.lgs. 267/2000), che abbiano una popolazione complessiva inferiore a 50.000 abitanti.

Domanda 4) Ai sensi degli artt. 2-3 del Bando si chiede se il Soggetto Proponente debba coincidere con il Soggetto Beneficiario del contributo?

Risposta 4) Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'Avviso il Soggetto proponente è *"il Soggetto che presenta la domanda di partecipazione tra quelli individuati all'art.3"*; il Soggetto Beneficiario è *"l'Ente locale assegnatario del contributo previsto dall'Avviso, a seguito di selezione e sottoscrizione della Convenzione con ANCI"*. Dunque, il *"Soggetto proponente"* coinciderà con il *"Soggetto beneficiario"* a seguito di selezione e sottoscrizione della Convenzione con ANCI.

Domanda 5) Ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 3 del bando si chiede se il Soggetto proponente possa essere un'Unione dei Comuni ed allo stesso tempo il Soggetto Beneficiario del contributo possa essere un Comune facente parte della stessa Unione, dal momento che la proprietà dell'immobile da assegnare ai giovani *under 35* è del Comune facente parte dell'Unione?

Risposta 5) Vedere risposta n. 4. Il Soggetto beneficiario potrà essere l'Unione di Comuni e non uno dei Comuni facenti parte della stessa. Difatti, se l'Unione di Comuni presenta la domanda di partecipazione e – a seguito di selezione e sottoscrizione della Convenzione con ANCI – risulta assegnataria del contributo, quest'ultima risulta essere il Soggetto beneficiario della procedura.

Domanda 6) Ai sensi dell'art. 5 del bando, cosa si intende per *"disponibilità già formalizzata al momento della candidatura alla presente procedura"*? Nel caso di Unione di Comuni, all'interno della quale la struttura da destinare a giovani *under 35* sia di proprietà di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione, è sufficiente che tale disponibilità sia espressa all'interno della Delibera di Giunta dell'Unione? Oppure è necessario che tale disponibilità sia espressa con uno specifico atto da allegare alla presentazione della proposta progettuale? In tal caso è sufficiente una PEC del Comune proprietario della struttura ed indirizzata all'Unione dei Comuni in cui si formalizza la disponibilità della struttura in relazione alla realizzazione proposta progettuale in oggetto? In caso ciò non fosse sufficiente, è possibile avere un facsimile dell'atto richiesto per formalizzare tale disponibilità?



Dipartimento
per le Politiche Giovanili
e il Servizio Civile Universale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Risposta 6) Come previsto dall'articolo 5.1 dell'Avviso, la disponibilità dello spazio o immobile deve essere *“già formalizzata al momento della candidatura”*. Questo implica che debba esistere un atto che ne certifichi inequivocabilmente la disponibilità. Nel caso di Unione di Comuni, è possibile che tale disponibilità sia espressa anche nella Delibera di Giunta dell'Unione.

Domanda 7) Le comunità Montane sono da intendersi nella terza tipologia di possibili soggetti beneficiari del finanziamento, in quanto Unioni di Comuni (art. 27 del T.U.E.L.)?

Risposta 7) In merito al quesito sollevato, L'Articolo 3 dell'Avviso pubblico specifica che possono partecipare alla presente procedura solo:

- Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana;
- Comuni non capoluogo con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti;
- Unioni di Comuni di cui all'art. 32 T.U.E.L. 267/2000 con popolazione complessiva pari o superiore a 50.000 abitanti. Inoltre, ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso *“saranno escluse le domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati al precedente art.3”*.

Pertanto, le Comunità montane, ex art. 27 del TUEL 267/2000, non sono esplicitamente incluse tra i soggetti ammessi a partecipare alla procedura di selezione. L'Avviso si riferisce specificamente alle Unioni di Comuni disciplinate dall'Articolo 32 del TUEL. Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Avviso, le Comunità Montane non rientrano tra i soggetti ammessi a partecipare alla procedura, a meno che non si tratti di Unioni di Comuni montani.

Domanda 8) Possono partecipare all'avviso pubblico anche i Municipi?

Risposta 8) In merito al quesito posto, l'Articolo 3 dell'Avviso pubblico specifica che possono partecipare alla presente procedura solo:

- Comuni capoluogo di provincia o città metropolitana;
- Comuni non capoluogo con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti;
- Unioni di Comuni di cui all'Art. 32 del TUEL 267/2000 con popolazione complessiva pari o superiore a 50.000 abitanti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso *“saranno escluse le domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati al precedente art. 3”*.

Pertanto, i Municipi non possono partecipare alla presente procedura.

Domanda 9) Una azienda partecipata dal Comune può entrare come partner, per esempio in quanto fornitore di servizi, e come tale può contribuire, almeno in parte, al cofinanziamento?

Risposta 9) L'avviso non prevede partenariato e il co-finanziamento deve essere apportato dal Comune. Qualora l'azienda partecipata fosse coinvolta nelle attività progettuali come gestore dell'immobile, dovrà rendicontare le attività svolte a costi reali.

Domanda 10) Come ente co-finanziatore è possibile inserire sponsor privati?

Risposta 10) Il co-finanziamento dovrà essere apportato con spese sostenute dal Comune ed essere unicamente rivolte ad attività progettuali, non sono rendicontabili spese sostenute da sponsor privati. Per quanto riguarda la provenienza della quota di co-finanziamento comunale,

è vietato il doppio finanziamento degli interventi previsti nel progetto. A tal fine, una volta avviate le attività e come previsto nelle indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e la rendicontazione, gli Enti finanziati garantiscono che tutta la documentazione amministrativa e contabile afferente ai progetti (anche quindi per le spese sostenute a valere sulla quota di co-finanziamento comunale), sia sempre corredata del CUP di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, a partire dal momento di avvio dei procedimenti ed in tutte le successive transazioni, quali l'emissione di ordini di impegno e di pagamento e la ricezione e registrazione di fatture.

Domanda 11) Il co-finanziamento locale può comprendere anche la valorizzazione del bene proprietà del Comune oggetto del progetto?

Risposta 11) La risposta è affermativa.

Domanda 12) Voci di spesa previste nel piano finanziario personale dipendente: all'interno di questa voce devono essere rendicontati i costi del personale dipendente dell'Ente beneficiario del finanziamento (Comune o Unione di Comuni), impiegato per la realizzazione delle attività progettuali. Nel caso che l'ente titolare sia l'Unione dei Comuni, si chiede se sia rimborsabile la spesa di personale del Comune comandato parzialmente all'unione dei comuni specificatamente per questo progetto?

Risposta 12) Il personale in comando presso l'ente beneficiario del finanziamento, pagato dallo stesso e impiegato nelle attività progettuali, può essere rendicontato nella voce relativa al personale interno.

Domanda 13) Data l'impossibilità di prevedere erogazioni dirette al soggetto gestore se al mese 12 si raggiunge il solo obiettivo minimo della pubblicazione del bando, si suppone di poter utilizzare tale budget solo arrivando all'affidamento entro i 12 mesi previsti dal bando. Chiediamo quindi riscontro rispetto alla correttezza di quanto segue: l'erogazione del sostegno al soggetto gestore può avvenire solo ed esclusivamente per i mesi decorrenti dalla data dell'affidamento e fino allo scadere dei 12 mesi calcolati a partire dalla convenzione Comune-ANCI?

Risposta 13) Sì, corretto.

Domanda 14) Non ci sono limiti di importo (rispetto alle voci di spesa che compongono il budget complessivo della candidatura) all'erogazione diretta al soggetto gestore, neanche eventualmente proporzionati ai mesi di attività rimanenti dall'affidamento allo scadere dei 12 mesi?

Risposta 14) Non ci sono limiti di importo inseriti nell'avviso, è rimessa comunque alla valutazione del Comune, la coerenza tra le attività che dovrà svolgere l'Ente gestore, il budget assegnato, e la durata delle attività.

Domanda 15) L'importo corrisposto al soggetto gestore può essere erogato solo funzionalmente alla realizzazione di specifiche attività presentate in sede di candidatura da parte del soggetto gestore, e non come contributo *una tantum* per sgravio dei canoni di concessione di x mesi?

Risposta 15) Corretto, l'Ente gestore deve rendicontare a costi reali le spese sostenute per lo svolgimento delle attività che andrà a svolgere all'interno dell'immobile individuato dal Comune, utilizzando il medesimo piano finanziario previsto dal Comune con i limiti previsti nell'Allegato B.

Domanda 16) La quota di cofinanziamento locale può comprendere anche contributi da altri enti pubblici che non siano la Presidenza del Consiglio?

Risposta 16) La quota di co-finanziamento nazionale deve essere apportata esclusivamente dall'Ente beneficiario del finanziamento; pertanto, anche la quota destinata al co-finanziamento del progetto deve transitare per il bilancio comunale. Si ribadisce l'impossibilità del doppio finanziamento degli interventi previsti nel progetto. A tal fine, una volta avviate le attività e come previsto nelle indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e la rendicontazione, gli Enti beneficiari del finanziamento, garantiscono che tutta la documentazione amministrativa e contabile afferente al progetto (anche quindi per le spese sostenute a valere sulla quota di co-finanziamento comunale), sia sempre corredata del CUP di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, a partire dal momento di avvio dei procedimenti ed in tutte le successive transazioni, quali l'emissione di ordini di impegno e di pagamento e la ricezione e registrazione di fatture.

Domanda 17) A pag. 5 dell'ALLEGATO "*Indicazioni operative per la predisposizione del Piano Finanziario e la Rendicontazione*" è indicato che, per il personale dipendente "*il costo preventivato non può superare il limite massimo del 20% del costo totale del progetto*" mentre nell'Avviso pubblico, a pag. 8, al punto 8.4 è riportato che (...) il Soggetto proponente si impegna a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo della proposta progettuale, anche attraverso la valorizzazione delle risorse umane interne impiegate nello svolgimento delle attività. Ciò significa che il costo del personale non può comunque superare il 20% del totale, mentre se il cofinanziamento è maggiore del 20% la differenza (ossia la parte eccedente il 20%) non può essere rappresentata dal costo di personale ma per finanziare altre spese. Ho inteso correttamente la disposizione?

Risposta 17) Corretto, il costo del personale dipendente non può superare il 20% del totale di progetto, pertanto qualora il Comune intendesse co-finanziare con importo più alto dovrebbe apportare altre tipologie di spesa.

Domanda 18) È possibile allegare documenti alla candidatura oltre a quelli previsti da bando (Domanda di partecipazione, Proposta progettuale, Piano finanziario, Delibera di Giunta), ad esempio per presentare il contesto?

Risposta 18) Non è prevista tale possibilità. Tuttavia, informazioni relative ad esempio al contesto possono essere fornite nella Proposta progettuale negli spazi indicati.

Domanda 19) Considerando che sta scadendo l'assegnazione di un immobile a un'associazione giovanile per attività di registrazione e prove musicali insieme alla creazione di eventi culturali e volti al protagonismo giovanile e all'aggregazione, vi chiediamo se è possibile fare un progetto di estensione e soprattutto innovazione delle attività per riassegnare l'immobile. È prevista anche questa peculiarità?



Dipartimento
per le Politiche Giovanili
e il Servizio Civile Universale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Risposta 19) In merito alla vostra richiesta, come indicato all'art. 6, punto b.1, è possibile presentare una proposta progettuale finalizzata al potenziamento o ampliamento dell'utilizzo dell'immobile/spazio e/o delle attività in esso svolte: questa tipologia di attività si riferisce tuttavia al caso in cui l'immobile/spazio sia stato assegnato entro i sei mesi antecedenti alla pubblicazione dell'Avviso.

Nel caso da voi descritto, manca perciò una delle caratteristiche richieste per l'immobile/spazio oggetto della proposta, ovvero che sia inutilizzato o parzialmente utilizzato oppure assegnato non oltre i sei mesi antecedenti alla pubblicazione dell'Avviso. Tuttavia, se nell'immobile a cui vi riferite nel quesito, vi sono stanze/spazi/aree rimasti inutilizzati nell'ambito della precedente assegnazione, allora potranno essere fatti oggetto della proposta progettuale ed essere assegnati eventualmente alla medesima associazione giovanile per lo svolgimento di attività ulteriori o per il potenziamento di quelle in corso. Rispetto a quest'ultimo punto, ovvero del soggetto gestore, preme tuttavia segnalare anche che dovrà trattarsi di soggetto profit o non profit (con esclusione dei soggetti no profit), dal momento che da atto costitutivo o da statuto deve potere svolgere attività sostenibili dal punto di vista economico - finanziario, in grado di produrre un reddito (come precisato nell'avviso). Occorre dunque che l'associazione giovanile attuale soggetto gestore, abbia anche questa caratteristica.

Domanda 20) Quale deve essere la durata di assegnazione del bene ai giovani?

Risposta 20) In merito alla durata dell'assegnazione del bene ai giovani *under 35*, l'Avviso non prevede una durata specifica per l'assegnazione dello spazio/immobile al soggetto gestore. Si ricorda, in particolare che le attività svolte nello spazio/immobile assegnato dal Soggetto proponente dovranno essere sostenibili dal punto di vista economico-finanziario delle (art. 5.4). Questo implica che l'assegnazione dovrebbe avere una durata tale da consentire il raggiungimento anche di tale obiettivo.

Domanda 21) Come vanno gestite e rendicontate le spese alla voce "*EROGAZIONE DIRETTA AL SOGGETTO GESTORE*"? vanno successivamente riportate a costi reali in un "*sottoschema*" che riporti le macro-voci del piano finanziario?

Risposta 21) Il Soggetto gestore deve rendicontare a costi reali con il medesimo schema di piano finanziario del Comune. Al Soggetto gestore si applicano i limiti riportati nell'Avviso e nell' Allegato B "*Indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e la rendicontazione*".

Domanda 22) A differenza di precedenti avvisi di ANCI, il bando non prevede partenariato. Pertanto, tutte le macro-voci indicate nel piano finanziario, ad esclusione della precedente, sono da considerarsi intestate al Comune (Ente Capofila). È corretto?

Risposta 22) Si è corretto.

Domanda 23) Il bando non prevede spese per ristrutturazione/riqualificazione. Sono però riconosciute spese di manutenzione e/o sviluppo degli spazi (es. gestione di spazi verdi/esterni, realizzazione di percorsi natura/didattici, ecc...) ?

Risposta 23) Sono riconosciute spese di allestimento nel limite percentuale stabilito nell'avviso e nell'allegato B.

Domanda 24) Con riferimento al bando che l'Amministrazione deve almeno approvare alla fine del percorso finanziato da ANCI nei 12 mesi massimo di attività, è possibile prevedere che i soggetti interessati alla gestione possano presentare candidatura in ATI? Se sì, è necessario che le caratteristiche di cui al punto 5.3 dell'art. 5 sia possedute dall'insieme dei partecipanti o tale requisito può valere solo per la mandataria?

Risposta 24) L'art. 5, punto 5.3, dell'Avviso stabilisce che il soggetto gestore destinatario dell'assegnazione dello spazio o immobile debba avere una componente giovanile di età inferiore ai 35 anni almeno maggioritaria (almeno il 51%). Pertanto, nel caso in cui il soggetto gestore sia un'ATI, occorre che tale requisito sia posseduto dall'insieme dei partecipanti all'ATI, e non esclusivamente dalla mandataria.

Domanda 25) L'Avviso non stabilisce una scadenza specifica per l'individuazione del Soggetto Gestore, ma richiede che tutte le attività progettuali siano completate entro il termine massimo di 12 mesi, si chiede: se rientri nella attività progettuali anche lo svolgimento delle attività (individuate a seguito delle attività preliminari) da porre in essere all'interno dell'immobile assegnato; in caso di riscontro positivo al quesito sopra posto, se le attività da porre in essere all'interno dell'immobile assegnato debbano (solo essere avviate, oppure anche) concludersi entro il termine massimo di 12 mesi?

Risposta 25) Rispetto al quesito se rientri nella attività progettuali anche lo svolgimento delle attività (individuate a seguito delle attività preliminari) da porre in essere all'interno dell'immobile assegnato: parlando di immobile assegnato, ci riferiamo a una fase in cui sono iniziate le attività da parte del soggetto gestore; quindi, le attività svolte all'interno non rientrano tra le attività progettuali svolte dal Comune ma sono le attività oggetto del Piano di gestione. In tale caso, potranno essere riconosciute al soggetto gestore le spese relative allo svolgimento delle suddette attività (nei termini indicati dall'art. 6 dell'Avviso) e corrispondenti nel Piano finanziario alla voce: erogazioni dirette al soggetto gestore. Se invece ci si riferisce ad attività da svolgersi all'interno dell'immobile da assegnare, rientrano a pieno titolo nelle attività progettuali oggetto della proposta del Soggetto proponente, anche se successive a quelle "preliminari" (ad es. studio di fattibilità). In merito alla seconda domanda, il termine massimo di 12 mesi è vincolante per la conclusione di tutte le attività previste nella proposta progettuale.

Domanda 26) Si chiede se, avendo a disposizione più spazi inutilizzati e sottoutilizzati, è possibile svolgere, nell'ambito del progetto, studi preliminari su più spazi, al fine di individuare il più adeguato in termini di sostenibilità da assegnare in gestione al Soggetto Gestore.

Risposta 26) È possibile includere studi preliminari relativi ad un solo spazio inutilizzato o sottoutilizzato nell'ambito della proposta progettuale. Tali attività sono specificamente indicate nell'articolo 6 dell'Avviso e comprendono:

- Studi di prefattibilità e di sostenibilità economico-finanziaria;
- Attività di confronto con operatori locali e stakeholder per individuare le possibili destinazioni e utilizzi degli spazi.

Domanda 27) È possibile utilizzare i fondi per una co-progettazione ai sensi del DM 72/2021? In tal caso, nel budget, possono essere assimilati a prestazione di servizi?

Risposta 27) Si è possibile utilizzare i fondi per la co-progettazione delle attività specifiche del progetto, riconducibili all'interno del piano finanziario del Comune nella macro-voce di spesa *"Erogazione diretta all'Ente gestore"* e rendicontabile a costi reali come previsto nell'allegato B dell'Avviso.

Domanda 28) Con riferimento ai costi inerenti all'allestimento degli spazi, il limite del 15% calcolato sull'importo del finanziamento richiesto rimane anche nel caso parte dei costi non siano imputati al finanziamento, ma siano messi come cofinanziamento da parte del Comune?

Risposta 28) Come previsto all'interno delle indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e la rendicontazione il limite del 15% è previsto solo per le quote relative al finanziamento nazionale.

Domanda 29) Come co-finanziamento possono essere valorizzati anche affidamenti/coprogettazioni a valere su fondi comunali, di fondazioni private, finanziati con fondi PN Metro+, finanziate ex lege 285/97, anche avviati precedentemente all'avvio del progetto, qualora le attività finanziate siano di sostegno al progetto presentato a valere sul bando del progetto ANCI?

Risposta 29) Non sono riconosciute attività svolte e spese sostenute, anche a valere sulla quota di co-finanziamento comunale, prima della stipula della Convenzione con Anci. Per quanto riguarda la provenienza della quota di co-finanziamento comunale, in linea di principio, è vietato il doppio finanziamento degli interventi previsti nel progetto. A tal fine, una volta avviate le attività e come previsto nelle indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e la rendicontazione, gli Enti finanziati garantiscono che tutta la documentazione amministrativa e contabile afferente ai progetti (anche quindi per le spese sostenute a valere sulla quota di co-finanziamento comunale), sia sempre corredata del CUP di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, a partire dal momento di avvio dei procedimenti ed in tutte le successive transazioni, quali l'emissione di ordini di impegno e di pagamento e la ricezione e registrazione di fatture.

Domanda 30) Eventuali fondi per la sistemazione degli spazi (es. allaccio corrente elettrica ed eventuali interventi necessari a tal fine) possono essere inseriti come co-finanziamento?

Risposta 30) Tali spese sono riconducibili alle spese per l'allestimento, pertanto, soggette alla limitazione di cui sopra.

Domanda 31) In merito alla quota di erogazione al soggetto gestore, vorremmo sapere quali sono le spese ammissibili da parte del soggetto gestore ed eventuali percentuali (al di là dell'acquisto beni già specificato nell'Avviso) e le modalità di rendicontazione (ad. es. in caso di coprogettazione, se è sufficiente nota di debito unica del soggetto gestore al Comune, oppure se è necessario il dettaglio delle singole spese sostenute dal gestore)?

Risposta 31) Il soggetto gestore renderà a costi reali la quota trasferita dal Comune, con rendiconto a parte, seguendo la medesima modulistica analitica e con le stesse regole di rendicontazione. Le percentuali da rispettare (cumulate con le quote del Comune) riguarderanno le spese generali, l'ammontare delle consulenze fiscali e legali e la quota relativa all'allestimento degli immobili/spazi, come previsto nell'avviso e nelle indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e della rendicontazione.

Domanda 32) In caso di candidatura del progetto da parte del Comune in partenariato con altri soggetti pubblici e/o privati, è possibile per l'ente capofila trasferire risorse direttamente ai partner? (anche se il partenariato non è oggetto di valutazione, come da voi comunicatoci in precedenza). Oppure i partner si configurano comunque come soggetti erogatori di servizi e quindi la procedura è ovviamente un'altra?

Risposta 32) Non essendo prevista la candidatura in partenariato, qualora venga affidata ad Enti Terzi la gestione delle attività all'interno degli immobili individuati dal Comune, l'ammontare dovrà essere inserito nel piano finanziario nella voce erogazione diretta all'Ente Gestore e rendicontata a costi reali con rendiconto a parte.

Domanda 33) Se l'immobile, oggetto del bando, è di proprietà comunale ma in gestione ad una partecipata al 100% del Comune è ammissibile?

Risposta 33) All'art. 5.2. si specifica che l'immobile/spazio oggetto della proposta progettuale dovrà avere una delle seguenti caratteristiche:

- Immobile/spazio inutilizzato e non ancora oggetto di assegnazione;
- Immobile/spazio sottoutilizzato (parzialmente utilizzato) e non ancora oggetto di assegnazione; l'immobile/spazio si considera parzialmente utilizzato quando sia già utilizzato in una sua porzione e oggetto della proposta progettuale sia la porzione dell'unità immobiliare non utilizzata;
- Immobile/spazio già assegnato a soggetto gestore con le caratteristiche di cui al successivo punto 3 del presente articolo, purché l'assegnazione sia avvenuta entro e non oltre i sei (6) mesi antecedenti alla pubblicazione del presente Avviso.

Con riferimento alla casistica rappresentata nel quesito, occorre dunque specificare nella proposta progettuale le caratteristiche e i termini della "*gestione da parte della partecipata del Comune*": ovvero, occorre che tale gestione si configuri in modalità tali che l'immobile risulti almeno sottoutilizzato, se non totalmente inutilizzato. Diversamente mancherebbe una delle caratteristiche richieste, ovvero che di stratti di uno spazio/immobile inutilizzato totalmente o parzialmente.

Domanda 34) È possibile riferire il progetto ad una rete di spazi, anziché ad un solo spazio?

Risposta 34) Le disposizioni dell'Avviso pubblico indicano un orientamento esplicito verso la realizzazione di progetti riferiti a uno spazio specifico. L'Avviso non menziona invece esplicitamente la possibilità di riferire la proposta progettuale a una rete di spazi. Tuttavia, nulla esclude che il Comune richieda al Soggetto Gestore di includere nel piano di gestione proposto, oltre alle attività da svolgere nello spazio/immobile oggetto della proposta progettuale candidata dal Comune in risposta all'Avviso ANCI, anche interventi "*complementari*" su altri spazi ad esso connessi.



Dipartimento
per le Politiche Giovanili
e il Servizio Civile Universale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Detto ciò, si precisa che, a valere sul finanziamento ANCI in caso di ammissione in graduatoria, saranno rendicontabili, sia dal Comune che dal Soggetto gestore, esclusivamente le spese riferibili direttamente allo spazio/immobile oggetto della proposta progettuale finanziata a valere sull'Avviso.

Domanda 35) Il soggetto gestore va identificato sin dall'inizio del Progetto, perché possa esso stesso svolgere ogni attività preliminare, ai fini della individuazione delle attività da svolgere all'interno dell'immobile all'uopo destinato, o tali attività preliminari debbono essere svolte direttamente dal soggetto proponente, con individuazione del soggetto gestore in un secondo momento?

Risposta 35) Secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico il Soggetto Gestore non deve essere necessariamente identificato sin dall'inizio del progetto. L'articolo 6 dell'Avviso contempla infatti la possibilità che attività preliminari, come la definizione delle destinazioni d'uso dello spazio o l'individuazione delle attività da svolgere al suo interno, siano realizzate prima dell'individuazione del Soggetto Gestore.

Domanda 36) Il soggetto gestore entro che termini deve essere individuato, ed entro che termini deve avviare e concludere le attività da svolgere all'interno dell'immobile?

Risposta 36) L'Avviso non stabilisce una scadenza specifica per l'individuazione del Soggetto Gestore, ma richiede che tutte le attività progettuali siano completate entro il termine massimo di 12 mesi.

Domanda 37) Con riferimento all'art. 5 dell'Avviso - "*Caratteristiche dell'immobile/Spazio e del Soggetto gestore*" si chiede se per immobile/spazio sottoutilizzato si possa intendere uno spazio già assegnato ad un soggetto per un utilizzo che va dal venerdì alla domenica. Si specifica che: tale soggetto non ha i requisiti individuati dal punto 5.3 dell'articolo; per le giornate dal lunedì al giovedì lo spazio rimane a disposizione dell'Amministrazione Comunale. In caso di risposta affermativa la proposta progettuale, quindi, riguarderebbe le tipologie individuate dall'art. 6 dell'Avviso Pubblico?

Risposta 37) L'articolo 5.2 dell'Avviso specifica che uno spazio/immobile può essere considerato sottoutilizzato quando è "*parzialmente utilizzato*", ovvero esiste una porzione non utilizzata dell'immobile/spazio che viene fatta oggetto della proposta progettuale. Nel caso descritto, l'immobile è già assegnato a un soggetto che lo utilizza dal venerdì alla domenica, Dunque, non può essere considerato "*parzialmente utilizzato*" ai sensi dell'Avviso, non sussistendo almeno una porzione dell'immobile totalmente inutilizzata.

Domanda 38) Con quali modalità deve essere individuato il soggetto gestore?

Risposta 38) La scelta delle modalità di individuazione del soggetto gestore spetta al Comune proponente.



Dipartimento
per le Politiche Giovanili
e il Servizio Civile Universale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Domanda 39) Qualora il Comune abbia individuato l'immobile oggetto di attività progettuali, lo stesso immobile dovrà essere dato al soggetto attuatore in concessione esclusiva? Oppure sono consentite forme di concessione NON esclusiva dello stesso?

Risposta 39) L'art. 5, punto 5.2 dell'Avviso, prevede che l'immobile o spazio possa essere:

- Totalmente inutilizzato;

- Parzialmente utilizzato, con assegnazione a soggetto gestore della porzione non utilizzata.

Pertanto, è ammessa la possibilità di assegnazione "parziale", in quanto intesa come assegnazione riguardante la porzione dell'immobile non utilizzata e fatta oggetto della proposta progettuale.

Tale porzione inutilizzata dell'immobile deve essere chiaramente identificata nella suddetta proposta progettuale e dovrà essere assegnata a soggetto gestore con i requisiti richiesti dall'Avviso (componente giovanile pari almeno al 51%).

Le attività di gestione che prevedano eventuali utilizzi condivisi della porzione dell'immobile oggetto della proposta progettuale, dovranno essere ben definite nel progetto di gestione presentato dal soggetto gestore e approvato dal Comune.

Domanda 40) Rispetto all'art. 5.1 dell'Avviso, in caso l'immobile sia di proprietà della Diocesi, è sufficiente un accordo/convenzione/comodato d'uso tra l'ente proprietario e il soggetto proponente di uso esclusivo di parte di esso per la realizzazione delle attività progettuali? Se sì, c'è una durata minima del suddetto accordo o dei vincoli che è il caso di inserire per la validità della partecipazione al bando?

Risposta 40) Confermiamo che, ai sensi dell'art. 5.1 dell'Avviso, è ammessa la partecipazione all'Avviso anche nel caso in cui l'immobile inutilizzato sia di proprietà di un ente diverso dal Comune, come la Diocesi, purché il Comune proponente abbia la disponibilità formalizzata dello stesso. A tale scopo, è possibile ricorrere alla forma giuridica che si ritenga più opportuna, ovvero un accordo, una convenzione o un contratto di comodato d'uso stipulato dal Comune con l'ente proprietario e che assegni al Comune la disponibilità dell'immobile stesso. Ciò premesso, segnaliamo tuttavia che, sebbene l'Avviso non specifichi la durata minima di tale disponibilità, la finalità dell'Avviso è che l'immobile venga assegnato dal Comune a soggetto gestore "giovanile" per la realizzazione di progetti di gestione innovativi e sostenibili dal punto economico - finanziario.

È dunque necessario che, indipendentemente dal cronoprogramma del progetto comunale eventualmente finanziato da ANCI (12 mesi), il Comune abbia la disponibilità dell'immobile per una durata tale da assegnarlo al soggetto gestore per un periodo di tempo adeguato alla realizzazione di attività di gestione economicamente sostenibili.

Domanda 41) Qualora lo spazio individuato (di proprietà amm.ne e completamente ristrutturato ed in fase di individuazione soggetto gestore tramite istituto Codice terzo Settore) prevedesse una porzione di esso da assegnare secondo i criteri del bando, si chiede se i giovani futuri gestori della porzione limitata di spazio, potessero costituire ATI o ATS con il futuro gestore della restante parte dello spazio. Qualora questa ipotesi non fosse perseguibile, potrebbe il soggetto proponente erogare il contributo oggetto del bando al futuro soggetto



Dipartimento
per le Politiche Giovanili
e il Servizio Civile Universale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

gestore dell'interno luogo, prevedendo che lo stesso osservi le disposizioni previste sempre all'art. 6 - a.2?

Risposta 41) L'art. 5.3 dell'Avviso prevede che il soggetto gestore destinatario dell'assegnazione possa essere un soggetto profit o non profit con una componente giovanile maggioritaria (di almeno 51%). Tuttavia, non è specificata la possibilità esplicita di costituire un'ATI o ATS tra gestori differenti per porzioni distinte dello stesso spazio. Una soluzione del genere potrebbe essere ammessa, purché i soggetti gestori coinvolti rispettino i requisiti definiti nel bando in particolare all'art. 5 comma 3.

L'erogazione del contributo al gestore unico del luogo, con vincolo di rispetto delle disposizioni previste all'art. 6, è conforme alle finalità del bando. In tale scenario, il Comune, quale soggetto proponente, potrebbe trasferire il contributo al futuro soggetto gestore, purché quest'ultimo rispetti i requisiti per la componente giovanile e le attività indicate nel progetto.

Domanda 42) In merito alla voce di spesa *“erogazione dirette all'ente gestore”*, Vi chiediamo se esiste un limite sulla quota da destinare a questa voce di costo?

Risposta 42) Non esiste un limite, si ricorda comunque che *“responsabile della puntuale realizzazione del progetto è il Comune/Unione di Comuni beneficiario del finanziamento, cui spetta l'attività di indirizzo, monitoraggio e controllo, non delegabili a soggetti terzi”*.

Domanda 43) Nell'eventualità che l'ente gestore sia individuato con procedure di evidenza pubblica e co-progettazione, e non con affidamento di servizi, Vi chiediamo:

- a) Conferma che, fatta salva la titolarità rendicontativa posta in capo all'ente proponente, la rendicontazione sia sempre a costi reali, anche per l'ente gestore.
- b) Conferma che i documenti di spesa possano essere intestati all'ente gestore, da lui quietanzati, e che essi siano riconducibili alle diverse tipologie del piano finanziario (personale dipendente, acquisto beni, acquisto servizi, ecc.).
- c) Conferma che i limiti posti per le spese generali e per l'acquisto di beni siano calcolati sul totale delle spese sostenute dall'ente proponente e dall'ente gestore.
- d) Conferma che l'ente gestore non abbia limiti per le spese relative al proprio personale dipendente.

Risposta 43) a) Sì, l'Ente gestore deve sempre rendicontare a costi reali, a prescindere dalla procedura utilizzata dal Comune per la sua individuazione. Il Comune dovrà indicare nel proprio rendiconto la documentazione giustificativa di spesa e di pagamento vs l'Ente gestore e a sua volta ricevere e trasmettere separatamente il rendiconto dell'Ente gestore.

b) Sì, prima della contrattualizzazione dell'Ente gestore, il Comune dovrà acquisire il progetto di gestione e il relativo piano finanziario.

c) Come previsto nell'Avviso *“Al soggetto gestore potranno essere riconosciute tutte le spese coerenti con le attività e il piano dei costi previste nel progetto di gestione dell'immobile/spazio pubblico approvato dal Comune, con le seguenti limitazioni:*

- costi inerenti l'allestimento degli immobili/spazi per un ammontare massimo pari al 15 % del finanziamento nazionale richiesto (percentuale che ricomprende anche eventuali costi sostenuti direttamente dal Comune/Unione dei Comuni);



Dipartimento
per le Politiche Giovanili
e il Servizio Civile Universale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

- consulenze legali e fiscali, per un ammontare massimo di € 10.000,00"

Anche per le consulenze legali e fiscali, così come per le spese generali, il limite massimo di rendicontazione verrà calcolato sommando le spese rendicontate nelle medesime voci sia dal Comune che dall'Ente gestore.

d) Si conferma che non sono previste limitazioni alla rendicontazione dei costi di personale dipendente impiegato dell'ente gestore nelle attività progettuali.

Domanda 44) Previa garanzia del Comune di copertura del cofinanziamento, è possibile prevedere che l'ente gestore, conclusa la procedura di affidamento, possa cofinanziare il progetto?

Risposta 44) Il cofinanziamento dovrà essere apportato esclusivamente dal Comune proponente, non essendo previsti partner di progetto per questo avviso

Domanda 45) Nell'eventualità che l'ente voglia affidare le attività di promozione e comunicazione direttamente all'ente gestore, Vi chiediamo se il budget collegato (social media manager, materiali di comunicazione, sponsorizzazioni, ecc.) deve essere inserito alla voce Comunicazione o alla voce Quota diretta all'ente gestore?

Risposta 45) Si conferma che, qualora vengano affidate le attività di promozione e pubblicizzazione direttamente all'ente gestore, le spese dovranno essere inserite nella voce del piano finanziario del Comune "Erogazione diretta all'Ente gestore".

Domanda 46) Premesso che non abbiamo ancora affidato la struttura individuata ad un gestore, quindi ricadiamo nella linea a, se le mie tempistiche per la concertazione con gli *stakeholders*, la preparazione della manifestazione di gara e del successivo bando, fossero contenute nei 2 mesi, potrò erogare, la somma che ho predeterminato, all'ente gestore che avrà 10 mesi per avviare il progetto e rendicontare le spese sostenute?

Risposta 46) Se l'assegnazione in gestione dello spazio/immobile avviene nei primi mesi di avvio del progetto, i restanti mesi potranno essere utilizzati per far rendicontare spese al soggetto gestore.

Domanda 47) l'Ente gestore dovrà essere solo uno, profit o no profit, o potranno essere più di uno, magari uniti in una Associazione temporanea di scopo?

Risposta 47) Ai sensi dell'art. 5.3 dell'Avviso il soggetto gestore può essere sia profit che non profit (es. ETS). È possibile che sia costituito da più soggetti uniti in un'associazione temporanea di scopo, purché sia rispettato il requisito della maggioranza giovanile (almeno il 51% della componente deve essere *under 35*).



Dipartimento
per le Politiche Giovanili
e il Servizio Civile Universale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Domanda 48) In fase di candidatura il partenariato è oggetto di valutazione?

Risposta 48) Non sono presenti criteri di valutazione relativi alla composizione del partenariato. L'Avviso non richiede in fase di candidatura di presentare un partenariato di progetto.

Domanda 49) L'art. 3 dell'avviso pubblico "*soggetto proponente*" prevede che possano partecipare solo comuni capoluogo o con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti o unioni di comuni di cui all'art. 32 del TUEL 267/2000. Ci confermate che se non si hanno almeno 50.000 abitanti è motivo di esclusione o prevedete, una sorta di lista di attesa per comuni poco sotto i 50.000 abitanti?

Risposta 49) In merito al quesito sollevato, l'Articolo 3 dell'Avviso pubblico specifica che possono partecipare solo:

- Comuni capoluogo di provincia o città metropolitana;
- Comuni non capoluogo con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti;
- Unioni di Comuni di cui all'Art. 32 del TUEL 267/2000 con popolazione complessiva pari o superiore a 50.000 abitanti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso "*saranno escluse le domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati al precedente art.3*".

Pertanto, i Comuni non capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 50.000 abitanti non possono partecipare alla procedura di selezione. Non è prevista una lista di attesa o deroga per quest'ultimi.

Domanda 50) Un immobile che potrebbe essere oggetto della proposta progettuale è attualmente interessato da una procedura di partenariato speciale pubblico-privato (art. 134 c.c.). Ricevuta e recepita la proposta di valorizzazione da un'associazione giovanile è attualmente in corso la fase di trattativa che potrebbe concludersi nel 2025 con l'affidamento del bene all'associazione che ha promosso l'iniziativa; L'immobile inoltre sarà oggetto di interventi di efficientamento energetico e di opere finalizzate al recupero della piena funzionalità.

A) In relazione al fatto che il costo dei lavori è completamente coperto con risorse del Comune, che l'intervento valorizza gli spazi affidati e che la porzione dell'immobile oggetto della proposta progettuale sarà disponibile per le attività progettuali siamo a chiederVi se le condizioni descritte rispondano positivamente ai criteri posti dal bando al punto 5.2.

B) Una volta conclusa la procedura aperta di PSPP, che consentirebbe di affidare il bene con uno strumento innovativo per almeno 25 anni, Vi chiediamo se ci sono preclusioni nell'affidare al partner speciale individuato, non solo la parte oggetto della proposta progettuale, ma anche altre parti o l'intero immobile?

Risposta 50) Nulla vieta di candidare all'Avviso un immobile/spazio inutilizzato rispetto al quale siano già state avviate le procedure di assegnazione in gestione. Si ricorda che l'unica condizione (come peraltro positivamente confermato nel quesito) è che tali procedure siano rivolte e/o riguardino soggetti gestori con componente giovanile almeno maggioritaria.



Dipartimento
per le Politiche Giovanili
e il Servizio Civile Universale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Indipendentemente dal fatto che i costi siano a carico del Comune, l'articolo 5.2. dell'Avviso chiaramente chiede che si tratti di spazi/immobili o porzioni di essi già riqualificati. L'immobile o la porzione di esso candidato all'Avviso deve essere senz'altro già riqualificato e disponibile per le attività progettuali secondo i termini previsti dall'Avviso. Sarà dunque candidabile all'Avviso solo la porzione dell'immobile che sia pienamente funzionale e funzionante, ossia la porzione dell'immobile destinata alla proposta progettuale chiaramente identificata e disponibile per le attività progettuali. Rispetto a interventi in corso di efficientamento energetico nulla osta, se non ostacolano la funzionalità della porzione di immobile oggetto della proposta progettuale. Le parti dell'immobile che non sono oggetto della proposta progettuale del Soggetto proponente, non rientrano in nessun modo e per nessun motivo nella valutazione della proposta ai fini dell'ammissione a finanziamento. L'Avviso non richiede esclusività del soggetto gestore sull'intero immobile, prevede però che lo spazio assegnato nell'ambito del progetto finanziato da ANCI sia utilizzato per le attività indicate nella proposta progettuale approvata.

Domanda 51) Facendo riferimento all'art. 5.3 dell'Avviso in oggetto, si chiede se il requisito di essere un ente gestore under 35 sia da calcolarsi sui membri del CDA/direttivo associativo o sul totale dei dipendenti/associati?

Risposta 51) Il requisito relativo alla composizione giovanile del soggetto gestore viene calcolato in base alla composizione degli organi decisionali e della compagine sociale o associativa dell'ente gestore, piuttosto che sul totale dei dipendenti o degli associati non coinvolti nella governance. Il requisito di composizione giovanile under 35 si riferisce principalmente, ad esempio, ai soci (per le società) o ai membri degli organi direttivi (per le associazioni e altre organizzazioni non profit). Non si calcola sull'età media dei dipendenti o sul totale degli associati non coinvolti nella governance.

Domanda 52) In merito ai criteri di valutazione, Vi chiediamo se i 5 punti assegnati dal criterio B.2 Componente giovanile siano riparametrati in relazione alle percentuali indicate al punto 5.3 (maggioritaria 51%)?

Risposta 52) Verranno assegnati 5 punti di premialità solo nel caso di soggetto con componente giovanile pari al 100%. I 5 punti non verranno dunque riparametrati in base alle altre percentuali indicate.

Domande 53) Lo stesso potenziale soggetto gestore può essere incluso in diverse proposte presentate da Comuni differenti, anche in Regioni limitrofe, o se una realtà (cooperativa sociale) può essere prevista come soggetto gestore solo in un'unica proposta?

Risposte 53) L'Avviso non contiene disposizioni che vietino a un potenziale soggetto gestore di essere incluso in diverse proposte progettuali presentate da Comuni differenti, anche in Regioni limitrofe.



Dipartimento
per le Politiche Giovanili
e il Servizio Civile Universale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Domanda 54) Come titolari di assegnazione degli spazi potrebbe essere un consorzio o ATI di cui uno dei soggetti è un'associazione di under 35? (per esempio, un'associazione ETS di promozione socioculturale + una cooperativa sociale + associazione giovanile)?

Risposta 54) Sì, è possibile che il soggetto gestore dell'immobile o spazio pubblico assegnato sia un consorzio o un'associazione temporanea di imprese (ATI). Secondo l'Articolo 5 dell'Avviso, il soggetto gestore infatti può essere un soggetto profit o non profit. Il soggetto gestore deve avere altresì una componente giovanile di età inferiore ai 35 anni almeno maggioritaria (almeno il 51%). Pertanto, se il consorzio o l'ATI gestore dello spazio/immobile ha nel suo complesso, considerati la composizione di tutti gli enti che ne fanno parte, una componente giovanile almeno maggioritaria, allora il requisito di considera soddisfatto.

Domanda 55) Sono a chiedervi se anche le comunità Montane sono da intendersi nella terza tipologia di possibili soggetti beneficiari del finanziamento, in quanto Unioni di Comuni (art. 27 del T.U.E.L.) ?

Risposta 55) In merito al quesito posto, l'Articolo 3 dell'Avviso pubblico specifica che possono partecipare alla presente procedura solo:

- Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana;
- Comuni non capoluogo con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti;
- Unioni di Comuni di cui all'art. 32 T.U.E.L. 267/2000 con popolazione complessiva pari o superiore a 50.000 abitanti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso *"saranno escluse le domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati al precedente art.3"*.

Pertanto, le Comunità montane, ex art. 27 del TUEL 267/2000, non sono esplicitamente incluse tra i soggetti ammessi a partecipare alla procedura di selezione.

Domanda 56) l'Avviso, al par. 5.1 dell'art. 5 *"Caratteristiche dell'Immobile/Spazio e del Soggetto Gestore"*, stabilisce che il Soggetto Proponente debba avere la disponibilità già formalizzata al momento della candidatura dello spazio/dell'immobile oggetto della proposta progettuale; le attività progettuali mirano a valorizzare dei locali di proprietà di xxx, dei quali il Comune di xxx, come da formali intese con xxxx, disporrà a partire dal primo trimestre del 2026.

Tutto ciò premesso, si chiede se le attività di progetto potranno svolgersi in un primo momento presso altri locali di proprietà del Comune di xxx, per poi essere dirottate sul predetto bene, una volta che lo stesso sarà formalmente nella disponibilità dell'ente proponente?

Risposta 56) L'articolo 5.1 dell'Avviso stabilisce che il Soggetto Proponente debba avere la disponibilità dello spazio/immobile già formalizzata al momento della candidatura.

Nel caso specifico, il Comune di xxx all'atto della candidatura dovrà dunque presentare gli atti che documentano le *"intese formali"* con xxx, tali che la disponibilità dell'immobile possa considerarsi *"formalizzata"* al momento della candidatura, nonché la data esatta a partire dalla quale l'immobile sarà utilizzabile dal Comune.

Ciò premesso, occorre altresì precisare che tra le tipologie di attività possibile oggetto della proposta progettuale del Comune, ve ne sono alcune che il Comune può svolgere anche in spazi



Dipartimento
per le Politiche Giovanili
e il Servizio Civile Universale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

diversi rispetto all'immobile da assegnare al soggetto gestore (*nello specifico quelle di cui all'art. 6.1. a1, a.3, a.4: ad es. istruzione della procedura per la pubblicazione dell'Avviso comunale di assegnazione dell'immobile; attività di orientamento/sportello informativo diretta ai potenziali gestori*).

Ciò che, invece, occorre tenere presente è l'obiettivo perseguito dall'Avviso di ANCI, ovvero l'assegnazione di un immobile inutilizzato a un soggetto gestore *under 35*.

Il Comune dovrà, dunque, descrivere nella proposta progettuale l'obiettivo che sarà in grado di raggiungere entro la scadenza del Progetto finanziato da ANCI, compatibilmente con la data in cui potrà iniziare ad utilizzare l'immobile di xxx (a mero titolo esemplificativo: la pubblicazione di un Avviso esplorativo per l'assegnazione dell'immobile oppure la pubblicazione dell'Avviso per l'assegnazione in gestione, ecc....).

Si ricorda a tale proposito che il Progetto del Comune, se ammesso a finanziamento, avrà durata pari a 12 mesi non prorogabili (da aprile 2025 ad aprile 2026).

Domanda 57) Nel bando è indicato che il soggetto gestore dovrà avere una componente giovanile di età inferiore ai 35 anni – eventualmente nella compagine sociale o societaria - compresa nelle percentuali indicate, e comunque almeno del 50%. Cosa si intende con componente giovanile del soggetto? Es: un ente del terzo settore che ha un consiglio direttivo over 35 ma impiega (con contratto dipendente o altre forme di lavoro continuativo) almeno il 50% di personale under 35 è ammissibile? Il requisito della componente *under 35* del soggetto gestore da quando e per quanto dovrà essere garantita?

Risposta 57) Il requisito della componente giovanile si riferisce principalmente alla struttura organizzativa e decisionale del soggetto gestore. Pertanto, nel caso di un ente del terzo settore con un consiglio direttivo composto interamente da over 35, l'impiego di personale under 35, anche se maggioritario, non è sufficiente a soddisfare tale requisito.

Tale requisito dovrà essere garantito dal momento dell'assegnazione dell'immobile da parte del Soggetto proponente e per tutta la durata del progetto.

Domanda 58) Alla luce delle finalità dell'Avviso, orientate a garantire un impatto sociale e culturale innovativo, la valorizzazione del bene pubblico anche a fini turistici e l'integrazione di una *governance* con una partecipazione attiva degli *under 35*, si chiede: è coerente prevedere un'autonomia gestionale per la compagine societaria, garantendo la prevalenza di *under 35* al proprio interno, integrata da un sistema di *governance* multilivello che assicuri il perseguimento dell'*"interesse generale"* senza compromettere l'ammissibilità del finanziamento?

Risposta 58) L'Avviso richiede che la compagine societaria del soggetto gestore sia composta per almeno il 51% da giovani *under 35*. È possibile prevedere un'autonomia gestionale per la compagine societaria, purché questa rispetti il suddetto requisito.



Dipartimento
per le Politiche Giovanili
e il Servizio Civile Universale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Domanda 59) È possibile includere attività realizzate da soggetti terzi che privilegino il coinvolgimento dei giovani *under 35*, rafforzando ulteriormente l'aderenza alle finalità del bando?

Risposta 59) È possibile includere attività realizzate da soggetti terzi, purché queste siano coerenti con le finalità dell'Avviso. Quest'ultimo infatti non esclude il coinvolgimento di *stakeholders/partners* nella definizione e implementazione delle attività progettuali (ad es. attività di orientamento per i futuri potenziali soggetti gestori).

Domanda 60) Considerando che la normativa riguardante il coinvolgimento di soggetti privati da parte della Pubblica Amministrazione per la tutela, la promozione e la valorizzazione di beni pubblici è soggetta a continui aggiornamenti (a livello nazionale, regionale e locale), quali implicazioni hanno tali aspetti sull'assetto societario, in particolare sugli accordi parasociali?

Risposta 60) Ai fini della valutazione della proposta progettuale candidata dal Comune, sarà presa a riferimento la normativa in vigore al momento della valutazione e della formazione della graduatoria. Sarà cura del Comune, nel prosieguo, garantire quanto riportato al punto 4.

Domanda 61) Durata del requisito di prevalenza *under 35*: Entro quale arco temporale la compagine societaria, incaricata della gestione del bene, deve garantire la prevalenza di giovani *under 35*?

Risposta 61) Vedere la risposta n. 57.

Domanda 62) Dopo l'inserimento nel form dei dati progettuali una volta eseguita la funzione Salva non riusciamo a proseguire la compilazione del form in un secondo momento perché Jotform entra in loop con una maschera cancella il form e continua la compilazione. Impedisce di fatto di proseguire in un secondo tempo la compilazione. Vi chiedo inoltre se a fine compilazione del formulario digitiamo INVIA, è possibile in seguito riaprire il Form e fare correzioni?

Risposta 62) Se è stato precedentemente creato un account Jotform, è possibile ritrovare il file in bozza nel menù a sinistra della pagina principale dell'account cliccando sulla voce "*le mie bozze*". Una volta cliccato il tasto "*Invia*" non è più possibile modificare la compilazione appena terminata. Per ricreare un nuovo PDF da allegare alla PEC per la presentazione della candidatura sarà necessario effettuare una nuova compilazione del modulo.



Dipartimento
per le Politiche Giovanili
e il Servizio Civile Universale
Presidenza del Consiglio dei Ministri